

Penale Sent. Sez. 2 Num. 55948 Anno 2018

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udiienza: 20/07/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARTINELLI STEFANIA N. IL 13/06/1978

MARTINELLI SILVIO N. IL 20/08/1935

avverso la sentenza n. 11099/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/04/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/07/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Stefano Toci*

che ha concluso per *l'annullamento con rinvio della sentenza*
imperfetta limitatamente al punto delle circostanze
aggravate, con declaratoria di inammissibilit 
nel resto;

udito, per gli imputati, l'evv. Nicole Gerofalo in
sostituzione dell' evv. Giuseppe Gerofalo, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso, ed in subordine si  
enunciato alle richieste del P.G.;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 1.4.2016, il GUP del Tribunale della stessa città aveva dichiarato:

- STEFANIA e SILVIO MARTINELLI, in atti generalizzati, colpevoli di concorso nella ricettazione di beni/somme di denaro di cui al capo C);

- la sola STEFANIA MARTINELLI colpevole del delitto di cui al capo A) (art. 391-*bis* c.p.: agevolazione del coniuge detenuto GIUSEPPE SETOLA, in atti generalizzato, sottoposto al regime carcerario di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., nelle comunicazioni con il sodale LUIGI MARTINO, in atti generalizzato, in stato di libertà; reato aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 201 del 1991), e delle ricettazioni di beni/somme di denaro/titoli di credito/orologi/gioielli di cui ai capi B) - D) - I),

condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.

Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, denunciando:

I - illegittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* c.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 25, 29 della Costituzione, nonché 117 della Costituzione e 7 della Convenzione EDU per indeterminatezza della norma penale incriminatrice e disparità di trattamento con "fattispecie attigue (artt. 390 e 391 c.p.) asseritamente pressoché sovrapponibili (art. 418 c.p.)", quanto al trattamento sanzionatorio che non prevede cause di esclusione della pena o riduzioni della pena se il fatto è commesso da un prossimo congiunto del detenuto agevolato;

II - violazione e falsa applicazione degli artt. 391-*bis* e 648 c.p. con motivazione mancante, illogica ed apparente (lamentando mancanza di motivazione sul dolo del reato di cui all'art. 391-*bis* oltre che sul dolo delle ricettazioni, in difetto della consapevolezza della sottoposizione di GIUSEPPE SETOLA al regime di cui al citato art. 41-*bis* e del contenuto delle relative restrizioni; quanto alle ricettazioni, l'imputata SILVIA MARTINELLI è moglie di GIUSEPPE SETOLA, in atti generalizzato, ed i beni ricettati sono stati rinvenuti nella casa coniugale, senza che la donna fosse consapevole della loro provenienza delittuosa; inoltre, ella non era animata da alcun fine di profitto; su entrambi i profili, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente);

III - "mancanza motivazionale" per omessa valutazione e motivazione in ordine a tutti i temi proposti dalla difesa con i motivi di gravame, in particolare quanto alle denunciate interferenze interpretative della PG in riferimento ai colloqui intercorsi tra i coniugi MARTINELLI/SETOLA, poiché gli operanti non si sarebbero limitati a descrivere i presunti

segni e gesti, ma ne avrebbero fornito anche una interpretazione asseritamente arbitraria; la Corte d'appello, come già gli operanti ed il Tribunale, avrebbero trascurato di vagliare attentamente le possibili interpretazioni alternative proposte dalla difesa; non sarebbe, inoltre, stato adeguatamente chiarito il ruolo di GENNARO ELISEO, in atti generalizzato, asseritamente destinatario del messaggio che asseritamente il SETOLA, attraverso la moglie, inviava fuori dal carcere; il lamentato deficit motivazionale riguarderebbe, infine, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 cit.;

IV - (per il solo MARTINELLI SILVIO) omessa valutazione delle doglianze difensive quanto all'identificazione dell'imputato come il "BABBONE" di cui il SETOLA discute, nonché alla carenza del necessario dolo specifico.

Nelle more sono pervenuti, in data 9.7.2018, motivi nuovi nell'interesse di MARTINELLI STEFANIA.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono, nel complesso, infondati.

1. Va preliminarmente rilevato che i motivi nuovi depositati nell'interesse dell'imputata presso la Cancelleria della Corte di cassazione il 9 luglio 2018 non possono essere esaminati, perché depositati oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'odierna udienza, fissato dall'art. 611 c.p.p.

1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito di motivi nuovi e memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez. V, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. I, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro; Sez. I, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. VI, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. I, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. III, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), in particolare osservando che la disposizione dell'art. 611 c.p.p. <<si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate>>.

Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., la presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante).

e che le predette <<copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione>>: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.


2. Ciò premesso, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

2.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. <<**travisamento della prova**>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del **travisamento del fatto**, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).

2.2. La mancanza, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un., sentenza n. 24 del 24

h



novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074).

2.3. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che *<<La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta>>.*

Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": *<<Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>>* (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

Risulta, pertanto, evidente che, *<<se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice*

d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>.

Può, pertanto, concludersi che <<la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

2.4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente *iter* motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).

2.5. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello *per relationem* a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in




ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).

2.6. Inoltre questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636; Sez. II, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, rv. 269217) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (*<<Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>*).

2.7. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione *<<oltre ogni ragionevole dubbio>>*, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il *<<ragionevole dubbio>>* sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n.



222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).

In argomento, si è più successivamente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che <<La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>.

3. Ciò premesso, i congiunti motivi riguardanti le affermazioni di responsabilità sono in parte meramente reiterativi, più o meno pedissequamente, di censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privi della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), in parte manifestamente infondati, in parte infondati.

3.1. La Corte di appello (f. 10 ss.) - recependo i condivisi rilievi del Tribunale (f. 155 ss.), come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità -, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha motivato incensurabilmente l'affermazione di responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui al capo A), valorizzando l'intercettazione di due colloqui intercorsi tra SILVIA MARTINELLI ed il coniuge GIUSEPPE SETOLA in data 25.5.2010 e 29.6.2010, motivatamente (e senza profili di manifesta illogicità) traendone prova dell'integrazione del circuito di comunicazioni carcere-esterno ed esterno-carcere vietato dall'art. 391-*bis* c.p., avendo l'imputata consentito al coniuge GIUSEPPE SETOLA, affiliato con ruolo verticistico al clan di matrice camorristica denominato "clan dei casalesi", e, nel suo composito ambito, al c.d. "gruppo BIDOGNETTI", ristretto in carcere ed assoggettato al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. (circostanza che ne limitava per numero e modalità l'accesso ai colloqui in carcere, senz'altro nota alla moglie, che a colloquio con il coniuge - nei predetti limiti - abitualmente si recava), di intrattenere rapporti con MARTINO LUIGI, soggetto che al contrario versava in *status libertatis*.

Come spiega più ampiamente il Tribunale a f. 156 ss. della sentenza di primo grado, la MARTINELLI funge da latore di un messaggio del SETOLA indirizzato a MARTINO LUIGI, detto "CARLETTO" (per la cui identificazione si rinvia a quanto osservato a f. 159 s. della sentenza di primo grado), cui viene chiesto/imposto di prendere contatti con ELISEO GENNARO; titolare di un caseificio, per ottenerne la corresponsione di una somma di denaro necessaria

a soddisfare i bisogni immediati di gestione del sodalizio; la donna, nel secondo colloquio, assicura il marito che il messaggio è stato recapitato con un cenno del capo; lo stesso ELISEO ha chiarito che la MARTINELLI le fu presentata dal MARTINO come sua cugina, grado di parentela evocato anche dal SETOLA nel corso dei colloqui intercettati.

3.2. Non documentate sono le genericamente evocate presunte interferenze della PG operante sull'interpretazione dei colloqui intercettati e valorizzati ai fini della contestata affermazione di responsabilità: sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno fatto riferimento a quanto emergente dalle relative trascrizioni, e, d'altro canto, l'imputata non ha documentato decisivi travisamenti.

3.3. Risulta altresì integrata l'aggravante all'epoca prevista dall'art. 7 l. n. 203 del 1991 - in relazione alla quale risulta correttamente operato un solo aumento di pena - poiché, pur in difetto di riferimenti della Corte di appello al c.d. "metodo mafioso", la condotta accertata fu posta in essere <<con riferimento alla solidarietà rispetto ai compagni in vinculis ed alla finalità di assicurare la permanenza e la stabilità del clan di appartenenza del SETOLA>> (f. 11 s. della sentenza impugnata), e quindi con la finalità agevolativa prevista dalla seconda parte della citata disposizione.

3.3.1. Questi rilievi evidenziano - a prescindere dalla già evidenziata tardività - anche la manifesta infondatezza dei motivi nuovi presentati nell'interesse dell'imputata.

3.2.2. Deve precisarsi, quanto al reato di cui al capo A), pur in difetto di doglianze dell'imputata, che, in applicazione del principio della c.d. "riserva di codice" sancito dal nuovo art. 3-bis c.p., l'art. 7 l. n. 203 del 1991 è confluito nel nuovo art. 416-bis.1 c.p.

Avendo la normativa sopravvenuta comportato l'abrogazione della citata disposizione speciale, ed il contestuale inserimento della medesima disciplina all'interno del codice penale, il fenomeno successorio che si è verificato risulta caratterizzato da una evidente continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione introdotta all'interno del codice penale, che non comporta, ex art. 2 c.p., problemi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel tempo.

3.4. Quanto alle ricettazioni, la Corte di appello, ancora valorizzando intercettazioni di colloqui/conversazioni incensurabilmente interpretate, peraltro in difetto di documentati travisamenti, ha evidenziato che:

- (capo B) la MARTINELLI si è attivata per procurare al coniuge SETOLA la corresponsione di 11 mensilità di "stipendio" che il sodalizio gli doveva, ricevendo dalle mani di NICOLA SCHIAVONE, figlio di FRANCESCO SCHIAVONE detto "Sandokan" denaro proveniente dai plurimi reati contro il patrimonio attraverso i quali il sodalizio si sostentava (f. 12 s. della

sentenza impugnata; cfr. anche gli ancor più incisivi rilievi del Tribunale a f. 169 ss. della sentenza di primo grado);

- (capo C) il SETOLA, non riuscendo ad avere soddisfazione delle proprie pretese economiche presso i co-affiliati, ha invitato la moglie STEFANIA MARTINELLI ad impiegare per le spese mediche da affrontare per assicurargli le cure necessarie in relazione ai propri problemi oftalmologici e per le necessarie spese legali le somme derivanti dai beni costituenti provento di pregresse imprese criminose che aveva depositato presso il suocero SILVIO MARTINELLI – il quale ne aveva piena consapevolezza, e non ha fornito una diversa giustificazione alternativa della disponibilità di quanto in oggetto: le sue doglianze risultano, quindi, *in parte qua* infondate -, ricavandone circa 20.000 euro (f. 13 s. della sentenza impugnata; cfr. anche gli ancor più incisivi rilievi del Tribunale a f. 169 ss. della sentenza di primo grado). L'individuazione del "BABBONE" di cui si parla nelle intercettazioni come SILVIO MARTINELLI valorizza incensurabilmente il fatto che lo stesso SETOLA GIUSEPPE in una occasione (cfr. f. 171 della sentenza di primo grado) abbia così soprannominato il suocero, presente al colloquio *de quo*, indicandolo;

- (capo D) la MARTINELLI si è attivata per procurare al coniuge SETOLA il denaro da corrispondere a saldo per le spese mediche da affrontare per assicurargli le cure necessarie in relazione ai propri problemi oftalmologici e per le necessarie spese legali liquidando un investimento compiuto dal coniuge con parte dei proventi delle di lui attività criminose; le sue doglianze risultano, quindi, *in parte qua* infondate (f. 14 s. della sentenza impugnata; cfr. anche gli ancor più incisivi rilievi del Tribunale a f. 169 ss. della sentenza di primo grado);

- (capo I) la MARTINELLI per eludere le attività investigative in atto si è disfatta di un involucro contenente le *res* ricettate di cui al capo I), di valore ammontante nel complesso a circa 50.000 euro, provento delle attività criminose del coniuge, in difetto di fonti di reddito lecite e senza fornire una possibile diversa giustificazione della disponibilità (<<*in ordine al possesso di tali beni la MARTINELLI non ha provato alcun titolo lecito*>>); ella, inoltre, dai numerosi e frequenti colloqui con il coniuge aveva consapevolezza della provenienza dei predetti beni; gli assegni <<*costituivano la restituzione di denaro di provenienza estorsiva o, comunque, delittuosa, in quanto frutto della vendita dell'attività in cui il denaro stesso, proveniente dall'attività criminosa del SETOLA, era stato reimpiegato da MARTINO LUIGI (...); i gioielli e gli orologi costituivano provento di attività criminose poste in essere dal SETOLA e, quanto alle donazioni al SETOLA da parte di persone affiliate al clan dei casalessi, le somme impiegate per le donazioni, quando la stessa donazione non celava un'avvenuta estorsione, si sostanziano pur sempre nella circolazione di beni acquisiti con le estorsioni o con il frutto di esse*>> (così letteralmente f. 15 della sentenza impugnata; cfr. anche gli ancor più incisivi rilievi del Tribunale a f. 168 della sentenza di primo grado).

3.4.1. Le anzidette condotte sono state animate da un evidente fine di profitto personale dell'imputata STEFANIA MARTINELLI, emergente dalle conversazioni poste a fondamento

dell'affermazione di responsabilità: <<non si potrebbe discutere di un favoreggiamento reale, nel solo interesse del SETOLA, sussistendo un fine di profitto della MARTINELLI, per proprie esigenze personali, e ciò trapela dai colloqui con il SETOLA, nel corso dei quali di discute il prezzo eventuale di vendita dei beni di cui trattasi da parte della MARTINELLI stessa>> (f. 15 della sentenza impugnata con specifico riferimento alla ricettazione di cui al capo I).

Tutte le somme di denaro e gli altri beni ricettati erano, comunque, destinati al sostentamento della famiglia, e quindi a beneficio anche della MARTINELLI, coniuge del SETOLA.

Con riferimento al reato di cui al capo C), SILVIO MARTINELLI condivide, quale consapevole concorrente nel reato, il fine di profitto della figlia STEFANIA.

3.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, quindi, riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati che, in concreto, si limitano a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati (e lamentando anche un presunto vizio di "falsa applicazione" di norme giuridiche non rientrante tra quelli denunciabili ex art. 606 c.p.p., la cui elencazione viene tradizionalmente considerata tassativa).

4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* c.p. sollevata nell'interesse di STEFANIA MARTINELLI è priva di rilevanza per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza della nozione di "internato", poiché la condotta contestata si è concretizzata in un ausilio fornito ad un soggetto "detenuto", non meramente "internato".

4.1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* c.p., sollevata per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione (in riferimento agli artt. 386, 390 e 391 c.p.) nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto, è manifestamente infondata.

Va, in proposito, osservato che la *ratio* dell'art. 391-*bis* c.p. risiede nell'esigenza di evitare i collegamenti tra il soggetto detenuto in carcere e sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* l. n. 354 del 1975 ed altri membri di un medesimo sodalizio criminale ancora in libertà od a loro volta ristretti.

Per tale ragione, le condotte dei prossimi congiunti che fungono da intermediari tra il recluso ed il mondo esterno non sono rivolte ad esclusivo vantaggio del congiunto ristretto, come nei casi previsti dagli artt. 386, 390 e 391 c.p. (ciascuno invocato quale possibile

tertium comparationis), il che giustifica la prevista attenuazione della pena edittale, bensì anche del sodalizio di volta in volta enucleato.

5. Il conclusivo rigetto, nel complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, udienza pubblica 20 luglio 2018

Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Mirella Cervadoro

